

## BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013  
**103ª Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nel corso della seduta, avrà luogo la replica del rappresentante del GOVERNO e sarà avviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Fa inoltre presente che, nel prosieguo della procedura in corso, interpreterà in maniera rigorosa la disciplina regolamentare in tema di sostituzioni, con particolare riferimento alla necessità che le relative comunicazioni scritte siano consegnate alla Presidenza prima dell'inizio della seduta. Propone quindi di concordare preventivamente le sedute nel cui ambito avranno luogo le votazioni, in maniera tale da agevolare l'ordinato corso dell'esame.

La Commissione conviene.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede quale sia l'effetto della eventuale mancata illustrazione degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE precisa che l'illustrazione rappresenta una mera facoltà del proponente, il cui mancato esercizio non comporta conseguenze procedurali. Dà quindi la parola al rappresentante del GOVERNO per lo svolgimento della replica.

Il vice ministro FASSINA osserva, in primo luogo, che la manovra finanziaria registra, sul piano macroeconomico, un'inversione di tendenza rispetto agli interventi del recente passato, come si evince dai dati sull'indebitamento, in crescita per il 2014 rispetto al livello tendenziale: la finalità perseguita dal Governo è quella di introdurre misure di segno espansivo ed anticiclico, sia pure nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità di finanza pubblica.

In tale ottica, occorrerebbe a suo avviso riconsiderare gli auspici per l'adozione di misure cosiddette *shock*, attesa anche la necessità di raggiungere, tra il 2014 e il 2015, l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Quanto al tema della spesa pubblica, rileva che la spesa primaria corrente delle pubbliche Amministrazioni risulta già in riduzione in termini reali, e che la manovra contempla anche misure aggiuntive volte al contenimento delle spese per il personale. Al contempo, il Governo non ha trascurato di rifinanziare voci di spesa di grande rilievo politico e sociale, quali ad esempio il Fondo per le non autosufficienze e il cosiddetto "cinque per mille", ed ha altresì evitato che divenissero operative le clausole di salvaguardia finanziaria introdotte da interventi normativi del passato.

Ulteriori misure restrittive sulla spesa pubblica, a suo avviso, vanno accuratamente valutate non solo in termini di sostenibilità da parte del sistema, ma anche per ciò che concerne l'incidenza sull'economia reale, considerato l'effetto moltiplicatore della spesa.

Pone in rilievo che, nelle condizioni finanziarie date, la manovra si fa carico anche di introdurre misure specifiche a sostegno della domanda e degli investimenti, ad esempio in materia di IRPEF sul lavoro dipendente e di riduzione del costo del lavoro gravante sulle imprese. Tra gli interventi a sostegno dell'economia, cita anche le misure a favore della patrimonializzazione delle imprese e l'allentamento del Patto di stabilità interno, finalizzato a garantire margini di spesa più ampi agli enti locali. Saggiunge che sarebbe altresì opportuno prevedere interventi a garanzia delle banche, funzionali a consentire in maniera più agevole l'accesso al credito da parte degli operatori economici.

Sottolinea che la manovra segna un'inversione di tendenza anche per quanto attiene a una delle voci più rilevanti della spesa sociale: la spesa sanitaria, che non è oggetto di ulteriori restrizioni. Ciò è stato reso possibile anche per gli effetti derivanti dall'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Pone in evidenza che un contributo assai rilevante al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è assicurato dalle misure in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico, nonché da quelle in materia pensionistica, sebbene su tale ultimo versante il Governo abbia avuto cura di concentrare sulle pensioni di livello più elevato il blocco delle indicizzazioni.

Quanto infine all'imposizione fiscale sulla prima casa, fa presente che dal nuovo sistema prefigurato deriverà una riduzione di gettito di circa un miliardo, rispetto alla quale lo Stato si farà carico di interventi compensativi nei riguardi degli enti locali.

Conclude assicurando la disponibilità del Governo a sostenere ogni emendamento migliorativo che si ponga in sintonia con la *ratio* della manovra: sostenere la ripresa economica e supportare sia le fasce sociali più deboli sia le imprese, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) auspica che i rappresentanti del GOVERNO possano fornire risposta ai quesiti che egli ha già avuto modo di porre circa il decreto ministeriale riguardante i concessionari dei servizi di trasporto ferroviario e in merito al quadro riepilogativo delle provvidenze economiche in favore dell'editoria.

Il vice ministro FASSINA si riserva di rispondere al quesito relativo al citato decreto ministeriale.

Il sottosegretario LEGNINI comunica che fornirà le informazioni richieste, in merito alle provvidenze per l'editoria, quando si passerà all'esame delle disposizioni del disegno di legge riguardanti la materia.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede per quale motivo le misure inerenti alla svalutazione dei crediti di banche e compagnie di assicurazione siano considerate dal Governo foriere di maggiori entrate.

Il vice ministro FASSINA fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente che sul punto può essere consultata, per ulteriori raggugli, anche la relazione tecnica.

Il **PRESIDENTE**, quindi, dichiara inammissibili, per quanto concerne le proposte emendative al disegno di legge di bilancio (A.S. 1121), i seguenti emendamenti: 2.Tab.2.8.5, 2.Tab.2.9.5, 2.Tab.2.10.5, 2.Tab.2.13.5, 2.Tab.2.31.5, 2.Tab.2.32.5 e 2.Tab.2.33.5.

Domanda, quindi, se vi siano richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dà per illustrati tutti gli emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame, anticipando l'inizio della seduta pomeridiana alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 17, è anticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

#### ORDINI DELGIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1121

##### **G/1121/1/5**

DI BIAGIO, AUGELLO

La 5a Commissione permanente del Senato,  
premessi che:

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, involgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.

**G/1121/2/5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5 Commissione permanente del Senato,  
premessi che:

le risorse finanziarie stanziare con la legge di stabilità 2012, n. 183 del 2011 (euro 4,7 milioni per il 2012 ed euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64 per cento per l'anno 2012 e al 57 per cento a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo forestale dello Stato e della polizia penitenziaria presso la DIA, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo posto alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;

l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla 1 Commissione Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio...»,

impegna il Governo:

a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine pubblico e sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**G/1121/3/5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5 Commissione permanente del Senato,  
premessi che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali; piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela

dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,  
impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

## **2.Tab.2.1.5**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Alla tabella 2, missione (1) Politiche economiche-finanziarie e di bilancio, al programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1.1), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000.000;

2015: + 10.000.000;

2016: + 10.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), al programma Fondi di riserva e speciali 25.2 (25), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: - 10.000.000;

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000.

## **2.Tab.2.2.5**

ZIN

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 1.000.000;

2015: - 1.000.000;

2016: - 1.000.000;

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 1.000.000;

2015: + 1.000.000;

2016: + 1.000.000.

## **2.Tab.2.3.5**

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI

PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURAN  
O

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) programma 1.3, Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;  
CS: + 50.000.000.  
2016:  
CP: + 50.000.000;  
CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 9, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.  
2015:  
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.  
2016:  
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.  
2015:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.  
2016:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.  
2015:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.  
2016:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.  
2015:  
- CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.  
2016:  
- CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

## **2.Tab.2.1.6**

La Commissione

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

## **2.Tab.2.4.5**

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI

PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4),apportare le seguenti variazioni

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2015:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2016:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per l'amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2015:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2016:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

### **2.Tab.2.2.6**

La Commissione

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.
- 2015:
- CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.
- 2016:
- CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2015:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2016:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

### **2.Tab.2.3.6**

La Commissione

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.
- 2015:
- CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.
- 2016:
- CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2015:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

- 2016:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

## **2.Tab.2.5.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) programma 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali (3.7), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

- 2015:  
CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

- 2016:  
CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

- 2015:  
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

- 2016:  
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

- 2015:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

- 2016:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

- 2015:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

- 2016:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2015:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2016:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

## **2.Tab.2.6.5**

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI

PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) programma 5.1 Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica (7.5), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 15.000.000;
- CS: + 15.000.000.

2015:

- CP: + 15.000.000;
- CS: + 15.000.000.

2016:

- CP: + 15.000.000;
- CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2015:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2016:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

## **2.Tab.2.7.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ  
*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) programma 8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), apportare le seguenti variazioni*

- 2014:
- CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.
- 2015:
- CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.
- 2016:
- CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.
- 2015:
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.
- 2016:
- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2015:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2016:
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2015:
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2015:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2016:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

## **2.Tab.2.8.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 9 Diritto alla mobilità (13) programma 9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 80.000.000;
- CS: + 80.000.000.

2015:

- CP: + 80.000.000;
- CS: + 80.000.000.

2016:

- CP: + 80.000.000;
- CS: + 80.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*

(32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri-missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2015:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2016:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

*Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

## **2.Tab.2.9.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) programma 10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (13.8), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 50.000.000;
- CS: + 50.000.000.

2015:

- CP: + 50.000.000;
- CS: + 50.000.000.

2016:

- CP: + 50.000.000;
- CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1; Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
 - CP: - 15.000.000;  
   CS: - 15.000.000.  
 2015:  
 - CP: - 15.000.000;  
   CS: - 15.000.000.  
 2016:  
 - CP: - 15.000.000;  
   CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
 - CP: - 10.000.000;  
   CS: - 10.000.000.  
 2015:  
 - CP: - 10.000.000;  
   CS: - 10.000.000.  
 2016:  
 - CP: - 10.000.000;  
   CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
 - CP: - 10.000.000;  
   CS: - 10.000.000.  
 2015:  
 - CP: - 10.000.000;  
   CS: - 10.000.000.  
 2016:  
 - CP: - 10.000.000;  
   CS: - 10.000.000.

## **2.Tab.2.10.5**

### DI BIAGIO

*Alla tabella 2, alla missione (10) Infrastrutture Pubbliche e Logistica per il programma Opere Pubbliche e infrastrutture (10.1), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 2014: + 5.000.000.  
 2015: + 5.000.000  
 2016: + 5.000.000

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25) per il programma Fondi di riserva e speciali (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 2014: - 5.000.000.  
 2015: - 5.000.000  
 2016: - 5.000.000

## **2.Tab.2.11.5**

### TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 12 Ricerca e innovazione (17) programma 12.1 Ricerca di base e applicata (17.15), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
   CP: + 50.000.000;  
   CS: + 50.000.000.  
 2015:  
   CP: + 50.000.000;  
   CS: + 50.000.000.  
 2016:

CP: + 50.000.000;  
CS: + 50.000.000.

*conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

## **2.Tab.2.12.5**

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI

PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURAN  
O

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) programma 17.3 Sostegno alla famiglia (24.7), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;

- CS: - 10.000.000.
- 2016:
- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.
- 2015:
- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.
- 2016:
- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

## **2.Tab.2.13.5**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Alla tabella 2, missione (17) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma sostegno alla famiglia (17.3), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 2014: + 5.000.000;
- 2015: + 5.000.000;
- 2016: + 10.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), al programma fondi di riserva e speciali (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 2014: - 5.000.000;
- 2015: - 5.000.000;
- 2016: - 10.000.000.

## **2.Tab.2.14.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 24.3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.
- 2015:
- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.
- 2016:
- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 24.4 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.
- 2015:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.
- 2016:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (2) Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) programma (2.1) Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 170.000.000;
- CS: + 170.000.000.

2015:

- CP: + 170.000.000;
- CS: + 170.000.000.

2016:

- CP: + 170.000.000;
- CS: + 170.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 25.000.000;  
CS: - 25.000.000.

2015:

- CP: - 25.000.000;  
CS: - 25.000.000.

2016:

- CP: - 25.000.000;  
CS: - 25.000.000.

## **2.Tab.2.15.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione 4 Fondi da ripartire (33) programma 4.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 2 Diritto alla mobilità (13) programma 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 160.000.000;  
CS: + 160.000.000.

2015:

- CP: + 160.000.000;  
CS: + 160.000.000.

2016:

- CP: + 160.000.000;  
CS: + 160.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

## **2.Tab.2.16.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (4) Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) programma (4.2) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 160.000.000;  
CS: + 160.000.000.

2015:

CP: + 160.000.000;  
CS: + 160.000.000.

2016:

CP: + 160.000.000;  
CS: + 160.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2015:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2016:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

## **2.Tab.2.17.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.600.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione (5) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (5.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014;

CP: - 20.000.000.

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione (4) Fondi da ripartire (33), programma (4.1) Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2015:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

2016:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma (1.7) Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.  
2016:  
CP: + 150.000.000;  
CS: + 150.000.000.

## **2.Tab.2.18.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24*

*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 competitività e sviluppo delle imprese (11), programma 1.3 incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 150.000.000;  
CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;  
CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;  
CS: + 150.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33), programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

## **2.Tab.2.19.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000:000.
- 2015:  
- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000:000.
- 2016:  
- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000:000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000:000.
- 2015:  
- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000:000.
- 2016:  
- CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000:000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2015:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.
- 2016:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2015:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.
- 2016:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11), apportare le seguenti variazioni*

- 2014:  
CP: + 125.000.000;  
CS: + 125.000.000.
- 2015:  
CP: + 125.000.000;  
CS: + 125.000.000.
- 2016:  
CP: + 125.000.000;  
CS: + 125.000.000.

**2.Tab.2.20.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1)- Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11), programma 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 100.000.000;
- CS: + 100.000.000.

2015:

- CP: + 100.000.000;
- CS: + 100.000.000.

2016:

- CP: + 100.000.000;
- CS: + 100.000.000.

**2.Tab.2.21.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLO, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2015:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

2016:

- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma 25.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (4) Ordine pubblico e sicurezza (7), programma (4.1) Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste (7.7), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

2016:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

## **2.Tab.2.22.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 40.000.000;

- CS: - 40.000.000.
- 2015:
- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.
- 2016:
- CP: - 40.000.000;
- CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.1) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: + 40.000.000;
- CS: + 40.000.000.
- 2015:
- CP: + 40.000.000;
- CS: + 40.000.000.
- 2016:
- CP: + 40.000.000;
- CS: + 40.000.000.

## **2.Tab.2.23.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.
- 2015:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.
- 2016:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.
- 2015:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.
- 2016:
- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14) programma (1.5) Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) apportare le seguenti variazioni:*

- 2014:
- CP: + 60.000.000;
- CS: + 60.000.000.
- 2015:
- CP: + 60.000.000;
- CS: + 60.000.000.
- 2016:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

## **2.Tab.2.24.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma 25.1 – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.3) Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4),apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

2016:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

## **2.Tab.2.25.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2015:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

2016:

- CP: - 25.000.000;
- CS: - 25.000.000.

*Conseguentemente,*

*alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2015:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 20.000.000;
- CS: - 20.000.000.

*Conseguentemente,*

*alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (3) Casa e assetto urbanistico (19) programma (3.1) politiche abitative, urbane e territoriali (19.2), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 60.000.000;
- CS: + 60.000.000.

2015:

- CP: + 60.000.000;
- CS: + 60.000.000.

2016:

- CP: + 60.000.000;
- CS: + 60.000.000.

## **2.Tab.2.26.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2015:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

2016:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 50.000.000;
- CS: + 50.000.000.

2015:

- CP: + 50.000.000;
- CS: + 50.000.000.

2016:

- CP: + 50.000.000;
- CS: + 50.000.000.

## **2.Tab.2.27.5**

### DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione Scolastica (1) programma Istruzione prescolastica (1.2), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: + 2.000.000;
- CS: + 2.000.000.

2015:

- CP: + 2.000.000;
- CS: + 2.000.000.

2016:

- CP: + 2.000.000;
- CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (25) fondi da ripartire, programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 2.000.000;
- CS: - 2.000.000.

2015:

- CP: - 2.000.000;
- CS: - 2.000.000.

2016:

- CP: - 2.000.000;
- CS: - 2.000.000.

## **2.Tab.2.28.5**

### DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (1) Istruzione*

*Scolastica programma Istruzione primaria (1.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione fondi da ripartire*

*(25) programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

## **2.Tab.2.29.5**

### DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione Istruzione scolastica (1) programma*

*Istruzione secondaria di primo grado (1.4) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione fondi da ripartire*

*(25) programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

## **2.Tab.2.30.5**

### DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione scolastica*

*(1) programma Istruzione secondaria di secondo grado (1.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (25) fondi da ripartire, programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

## **2.Tab.2.31.5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (3): Ordine pubblico e sicurezza programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (3.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:

- CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2015:

- CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2016:

- CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

## **2.Tab.2.32.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.  
2015:  
CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.  
2016:  
CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:  
- CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.  
2015:  
- CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.  
2016:  
- CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

#### **2.Tab.2.33.5**

##### DI BIAGIO

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.  
2015:  
CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.  
2016:  
CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:  
- CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.  
2015:  
- CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.  
2016:  
- CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

#### **2.Tab.2.34.5**

##### DI BIAGIO, AUGELLO

*Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (1) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma (1.10) Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
CP: + 70.000;  
CS: + 70.000.

2015:  
CP: + 70.000;  
CS: + 70.000.  
2016:  
CP: + 70.000;  
CS: + 70.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:  
- CP: - 70.000;  
CS: - 70.000.  
2015:  
- CP: - 70.000;  
CS: - 70.000.  
2016:  
- CP: - 70.000;  
CS: - 70.000.

### **2.Tab.2.35.5**

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione (27), al programma Giustizia tributaria (27.1), apportare le seguenti modificazioni:*

2014:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.  
2015:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.  
2016:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma: (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.  
2015:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.  
2016:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

### **3.Tab.3.1.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (3) Regolazione dei mercati (12) programma: (3.1) Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.  
2015:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.  
2016:  
CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.  
2015:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.  
2016:  
- CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

### **3.Tab.3.2.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ  
*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (7) Ricerca e innovazione (17) programma (7.1) Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.  
2015:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.  
2016:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.  
2015:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.  
2016:  
- CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

### **3.Tab.3.3.5**

LAI, TOMASELLI, FORNARO  
*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (8) Comunicazioni (15) programma (6.7) Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione (15.8), apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.  
2015:  
CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.  
2016:  
CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

#### **6.Tab.6.1.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2015:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2016:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (5) Ricerca e innovazione (17) programma (5.1) Ricerca nei settore dei trasporti (17.6) apportare le seguenti variazioni

2014:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

#### **6.Tab.6.2.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

2015:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 20.000.000.

2016:

- CP: - 15.000.000;
- CS: - 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.5) Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.4) apportare le seguenti variazioni:

2014:

- CP: + 30.000.000;
- CS: + 30.000.000.

2015:

- CP: + 30.000.000;
- CS: + 30.000.000.

2016:

- CP: + 30.000.000;
- CS: + 30.000.000.

#### **6.Tab.6.3.5**

ZIN

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.5) Integrazione Europea (4.7), riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (-56.000); 4544 (-200.000); 4545 (-113.312); 4547 (-296.000), apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 674.312;
- 2015: - 674.312;
- 2016: - 674.312.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione 1 L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), aumentando la dotazione dei capitoli 3031/9; 3122; 3152; 3153; 2619/2; 2619/4; 2761, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: + 674.312;
- 2015: + 674.312;
- 2016: + 674.312.

#### **6.Tab.6.4.5**

FAUSTO GUILHERME LONGO, NENCINI, BUEMI, PANIZZA, FRAVEZZI

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.5) Integrazione Europea (4.7), riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (-56.000); 4544 (-200.000); 4545 (-114.000); 4547 (-200.000), apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 570.000;
- 2015: - 570.000;
- 2016: - 570.000.

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), specificamente riducendo il capitolo 3153, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 100.000;
- 2015: - 100.000;
- 2016: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), aumentando la dotazione del capitolo 3109 ivi iscritto, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: + 670.000;
- 2015: + 670.000;

2016: + 670.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 6, in corrispondenza del piano gestionale 09 del capitolo 3031, dopo le parole: «...imprenditori italiani residenti all'estero» aggiungere le seguenti: «spese per la promozione e la valorizzazione del ruolo delle associazioni nazionali di emigrazione (CNE) per i connazionali, in specie giovani migranti, e per le loro famiglie e nel garantirne la loro partecipazione attiva nell'esercizio dei loro diritti. civili».*

#### **8.Tab.8.1.5**

##### DI BIAGIO, ALBERTINI

*Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2015:

- CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2016:

- CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

#### **8.Tab.8.2.5**

##### SCOMA, GUALDANI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione (5) Immigrazione, accoglienza. e garanzia dei diritti, programma (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 500;

CS: + 500.

2015:

CP: + 500;

CS: + 500.

2016:

CP: + 500;

CS: + 500.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:*

*a) al programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 100;

CS: - 100.

2015:

- CP: - 100;

CS: - 100.

2016:

- CP: - 100;

CS: - 100.

b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 400;
- CS: - 400.

2015:

- CP: - 400;
- CS: - 400.

2016:

- CP: - 400;
- CS: - 400.

### **8.Tab.8.3.5**

MARINELLO, MANCUSO

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione (5) – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 500;  
CS: + 500.

2015:

CP: + 500;  
CS: + 500.

2016:

CP: + 500;  
CS: + 500.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione (6) – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modifiche:*

a) al programma (6.1) Indirizzo politico, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 100;
- CS: - 100.

2015:

- CP: - 100;
- CS: - 100.

2015:

- CP: - 100;
- CS: - 100;

b) al programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di

competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 400;
- CS: - 400.

2015:

- CP: - 400;
- CS: - 400.

2015:

- CP: - 400;
- CS: - 400.

### **9.Tab.9.1.5**

MARINELLO

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione (33) Fondi da ripartire, programma (1) Fondi da assegnare U.d.V.(4.1), apportare la seguente variazione:*

2014:

- CP: - 2.465.178;
- CS: - 2.465.178.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione (18) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma (13) Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. (1.10), apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: + 2.465.178;

CS: + 2.465.178.

#### **10.Tab.10.1.5**

D'ALÌ

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, 4.1 programma: Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

#### **10.Tab.10.2.5**

BRUNO

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, programma (4.1) Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

#### **10.Tab.10.3.5**

MANDELLI

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, programma (4.1) Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

- CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

#### **10.Tab.10.4.5**

D'ALÌ

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4)Fondi da ripartire, programma (4.1)Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

### 1.0.1

PANIZZA, ZIN, PALERMO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2-quinquies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società:

(i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

(ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

(iii) nelle quali le società di cui al paragrafo (ii) che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-sexies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"».

### 2.1

MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adattano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti; ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994».

### 2.2

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con

contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

*3-ter.* In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi: dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

*3-quater.* Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

*3-quinques.* Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.*

## **2.3**

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

## **2.4**

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il comma 17-*bis* dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17-*bis*. Per le aziende agricole colpite dagli eventi indicati al comma 15-*bis* o che si trovano in grave crisi economica a causa delle avverse condizioni di mercato, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi sulla base di criteri fissati con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

## 2.5

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [NACCARATO](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994».

## 2.6

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [NACCARATO](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti"».

## 2.7

[NACCARATO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [BIANCONI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso».

## 2.8

[NACCARATO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [BIANCONI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il quinquennio 2014-2018 gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nonché i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 devono riservare il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato, da gestire secondo modalità che ne assicurino l'ottenimento di un reddito, ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale».

## 3.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «70 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

## 3.2

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord».

## 3.3

[CONSIGLIO](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».*

### **3.0.39**

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 secondo periodo le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

### **3.4**

MILO, SCAVONE, AZZOLLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023».*

*Aggiungere i seguenti commi:*

*«1-bis. La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.*

*1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica».*

### **3.5**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 100 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015, 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, 5.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.100 milioni di euro per l'anno 2018, 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.100 milioni di euro per l'anno 2020, 6.100 milioni di euro per l'anno 2021, 6.100 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2023. Le restanti risorse sono iscritte a bilancio a partire dall'anno 2019 sulla base di una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e degli interventi selezionati, da condurre mediante appositi meccanismi premiali.*

*1-ter. L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, il CIPE dispone, con propria Delibera, i criteri di riparto delle risorse, i principi di programmazione del Fondo, le modalità di governance, sorveglianza e valutazione degli interventi, la definizione di eventuali meccanismi premiali. Tenuto conto dell'effettivo avanzamento della spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.*

*1-quater. Le iniziative legislative del Governo che dispongano riduzioni dell'entità della dotazione aggiuntiva, ovvero modifiche dell'arco temporale di impiego delle risorse, sono adottate previa intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, la dotazione del Fondo è esclusa da riduzioni lineari delle spese dei singoli Ministeri per tutto il periodo di programmazione di cui al comma 1-bis.*

1-*quinquies*. Gli stanziamenti annuali di cui al comma 1 sono interamente impegnabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023».

### **3.6**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni, non sono considerate le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi del presente comma. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

### **3.7**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale».

### **3.8**

TARQUINIO

*Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».*

### **3.9**

TARQUINIO

*Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: ««impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale».*

### **3.10**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 4, dopo le parole: «e il Ministero della salute,» inserire le seguenti: «le regioni e gli enti locali».*

### **3.11**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati degli interventi pilota, nonché le risorse destinate ai medesimi interventi, sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi disponibili in formato dati di tipo aperto».*

### **3.12**

SCALIA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA provvede ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo

economico nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei soggetti responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.000;  
2015: - 1.000;  
2016: - 1.000.

### **3.13**

PIZZETTI, AUGELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sono assegnati 300.000 euro annui, per aiuti disposti, nei limiti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 1° gennaio 2014 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, con esenzione delle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2014, e con una riduzione dell'esenzione nella misura del 20% annuo per i periodi di imposta successivi».

### **3.14**

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO  
FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «764 milioni».*

### **3.15**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

### **3.16**

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016».*

*Conseguentemente,*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «1.310 milioni di euro» con le seguenti: «1335 milioni»;

- Alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;  
2015: - 25.000;  
2016: - 25.000.

### **3.17**

CASTALDI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «per il cinquanta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il quaranta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante sessanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico».*

### **3.18**

RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI

*Al comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».*

### **3.19**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Al comma 6 dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».*

### **3.20**

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».*

### **3.21**

RUSSO

*Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

### **3.22**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».*

### **3.23**

CERONI, MILO, MANDELLI

*All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere: «ed ittici».*

### **3.24**

FLORIS, CARIDI

*Al comma 6 sopprimere le parole: «, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza».*

### **3.25**

LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA

*All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella zona del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una "zona a burocrazia zero". I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa hanno ad oggetto la gestione informativa del procedimento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), la semplificazione dei procedimenti, la creazione di una sede stabile di coordinamento tra gli sportelli unici e gli enti che intervengono nei procedimenti, l'organizzazione di modelli formativi per gli operatori e la redazione di linee guida applicabili in altri contesti.*

*6-ter. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016».*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia ridurre gli importi:*

2014: - 5.000;  
2015: - 3.000;  
2016: - 2.000.

### **3.26**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio le predette risorse, sono prioritariamente destinate al finanziamento di programmi di investimento per il consolidamento delle piccole e medie imprese operanti in comparti di attività innovativi e ad elevato contenuto tecnologico, nonché per sostenere la creazione e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».*

*- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;*

*- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2014: - 30.000;*

*2015: - 30.000;*

*2016: - 30.000.*

*b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

### **3.27**

**TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ**

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni per l'anno 2016» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una*

quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo. Entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse stanziare ai sensi del presente comma. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative delle imprese che necessitano studio di fattibilità. da parte del settore della ricerca pubblica e privata finalizzato alla realizzazione dello stesso. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese finalizzate all'elaborazione da parte del settore della ricerca pubblica e privata del prototipo che incorpora l'innovazione. I contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. I contributi sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto. I progetti di cui al presente comma possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;  
2015: - 25.000;  
2016: - 25.000.

### **3.28**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente:*

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo

economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

- All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.29**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: « 100 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in favore delle piccole e medie imprese».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 491, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;

b) al comma 495, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;

*7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.*

*7-quater. La maggiori entrate di cui ai commi 7-bis e 7-ter, sono destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni*

di euro per l'anno 2016, alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 6, e la restante quota è destinata, annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.30**

#### **FLORIS, CARIDI**

*Al comma 7 dopo le parole: « finanziamenti agevolati» aggiungere le seguenti: «prevedendo una quota non inferiore del 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese secondo la legislazione vigente».*

### **3.31**

#### **NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA**

*Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività».*

### **3.32**

#### **SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO**

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:*

*«da utilizzare anche al fine di promuovere e incentivare la rimozione delle barriere architettoniche, a sostegno di una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili».*

### **3.33**

#### **TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis). Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un Fondo temporaneo di garanzia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1 miliardo di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Entro il 1° marzo 2014, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi. Entro il 1° maggio 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del suddetto comitato definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia e le modalità di rivalsa in caso di inadempimento delle imprese. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Entro il 31 gennaio i*

ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, manager o consulenti di direzione di qualificato profilo professionale, disoccupati alla data del 30 settembre 2013, sono concesse, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, per effetto dell'assunzione dei manager o consulenti di direzione.

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, all'accesso ai mercati internazionali e al miglioramento dell'*export*, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione aziendale. I contratti di assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 fino al 2019».

*Conseguentemente:* .

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro» le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.35**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tali risorse sono attribuite ad una Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati dalle banche alle micro piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale. La Sezione speciale del Fondo è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La rinegoziazione può essere concessa dalle banche e dalle società di *leasing*. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoria di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. La garanzia di cui al presente comma resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse e gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa sono a carico della Sezione speciale.

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale,

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e

le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.36**

SCALIA, SANGALLI, ELENA FERRARA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, RUTA, SILVESTRO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

7-*ter*. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

7-*quater*. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

7-*quinquies*. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

### **3.37**

LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. L'area industriale del territorio del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-*ter*. Per il rilancio dell'area di cui al comma 7-*bis*, al fine di finanziare progetti di riconversione e riqualificazione industriale con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento della struttura

produttiva e al riutilizzo di impianti produttivi, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia, ridurre gli importi:*

2014: - 5.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

### **3.38**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle micro e piccole imprese, ai soggetti che abbiano svolto un periodo di formazione o abbiano lavorato nell'impresa medesima può essere concesso uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, finalizzato al trasferimento dell'impresa. A tal fine, per la concessione del prestito d'onore sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il prestito d'onore erogato a valere sulle predette risorse è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. Ai prestiti erogati ai sensi del presente comma si applica un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti che intendano rilevare l'impresa ai sensi del presente comma da parte dei consorzi fidi. I prestiti d'onore di cui al presente comma sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

### **3.39**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

### **3.40**

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti-devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

### **3.41**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 8, sostituire le parole: «50 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «75 milioni per l'anno 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 25 milioni in favore delle piccole e medie imprese per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici del mezzogiorno, a sostegno del loro processo di internazionalizzazione».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:	-	25.000;
2015:	-	0;
2016:	-	0.

### **3.42**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».*

### **3.43**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare».*

### **3.44**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sui mercati esteri, a decorrere dall'anno 2014 alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5 per cento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti che sono stati destinati al raggiungimento dell'aumento delle esportazioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite attraverso apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

### **3.45**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), nell'ambito delle modalità d'intervento come definite dalla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 65/2009, destina quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie a disposizione a favore delle imprese del settore agroalimentare che attivano processi di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri».*

### **3.46**

### D'ONGHIA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.000;  
2015: - 1.500;  
2016: - 1.000.

*Voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.000;  
2015: - 1.500;  
2016: - 1.000.

### **3.47**

#### BONFRISCO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per consentire il finanziamento del collegamento stradale tra la S.R. 10 e la S.P. 500, è assegnata al Comune di Minerbe (VR) la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2014. Al maggior onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 8, per l'anno 2014».

### **3.48**

#### COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

8-ter. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

8-*quater*. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 8-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **3.49**

#### URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

### **3.50**

#### MANDELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per interventi di sostegno finanziario alle esportazioni a pagamento differito e all'internazionalizzazione del

sistema produttivo, è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2014 e di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

### **3.51**

RITA GHEDINI, RUTA, BERTUZZI

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

### **3.52**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

### **3.53**

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».*

### **3.54**

RUSSO

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

### **3.55**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».*

### **3.56**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».*

### **3.57**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 10, dopo le parole: «anni» aggiungere le seguenti: «e alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012 e 2013, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

### **3.58**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

### **3.59**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

### **3.60**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia

rinnovabili installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 9 sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».*

### **3.61**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, letterag), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da esercitarsi sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481».

### **3.62**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 12, capoverso «5», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» aggiungere le seguenti: «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».*

### **3.63**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 12, capoverso «5», al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».*

### **3.64**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 12, dopo il capoverso «5» aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».

### **3.65**

AZZOLLINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 500;  
2015: - 500;  
2016: - 500.

### **3.66**

### GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche agli investimenti realizzati negli anni 2014 e 2015. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:*

*Norma Oggetto credito d'imposta Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 1*

*Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca* *Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

### **3.67**

#### CERONI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:*

- 2014: - 1.500 migliaia di euro;
- 2015: - 3.500 migliaia di euro;
- 2016: - 3.500 migliaia di euro.

### **3.68**

#### DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:*

- 2014: - 1.500 migliaia di euro;
- 2015: - 3.500 migliaia di euro.

### **3.69**

ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica; per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziati risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;  
2015: - 5.000;  
2016: - 5.000.

### **3.70**

SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinquiesdecies* - (*Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP*) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2014 la produzione della mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata - su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro il 1° gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al comma 1 tutte le aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta».

### **3.71**

RUTA, RITA GHEDINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

### **3.72**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

### **3.73**

RUSSO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

### **3.74**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

### **3.75**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

### **3.76**

LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per »anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.500;  
2015: - 3.500;  
2016: - 0.

### **3.77**

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;

Alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

### **3.78**

COTTI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 – cap. 7489), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:  
CP: + 80.000;  
CS: + 80.000.  
2015:  
CP: + 120.000;  
CS: + 120.000.

2016:  
CP: + 140.000;  
CS: + 140.000.

### 3.79

NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

*Al comma 13 premettere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».*

*Allo stesso comma sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

### 3.80

MARTON, COTTI

*Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;
- b) sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni»;
- c) sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «130 milioni»;

*Conseguentemente; alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma I: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:  
CP: + 20.000;  
CS: + 20.000.  
2015:  
CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.  
2016:  
CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

### 3.81

COTTI, MARTON

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;
- b) sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «60 milioni»;
- c) sostituire le parole: «140 milioni», con le seguenti: «70 milioni»;

*Conseguentemente, alla, tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – Art. 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342).*

Rifinanziamento:

2014:  
CP: + 40.000;  
CS: + 40.000.  
2015:  
CP: + 60.000;  
CS: + 60.000.  
2016:  
CP: + 70.000;  
CS: + 70.000.

### 3.82

GIANLUCA ROSSI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4; comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, il Ministero della difesa, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, previa programmazione triennale del fabbisogno di personale civile, è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di professionalità specifiche tecniche, finalizzate a garantire la continuità delle predette esigenze».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 3.000;  
2015: - 3.000;  
2016: - 3.000.

### **3.83**

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

*Al comma 14, dopo le parole: «dal 2015 al 2020.», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, contributi quindicennali ciascuno di 40 milioni di euro a decorrere dagli esercizi 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

### **3.84**

RUTA

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è abrogato li comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riacquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel seguente testo: "1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".

14-ter. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;

c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».*

### 3.85

#### CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

### 3.86

#### COLLINA, DEL BARBA

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ai soggetti IRPEF ed IRES sono riconosciute detrazioni per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

### 3.87

#### TOCCI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. In attesa di acquisire i risultati delle analisi e delle attività di monitoraggio sulle diverse tipologie di interventi del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013, le disponibilità del fondo per l'anno 2014, con esclusione delle risorse del fondo rotativo, e dei finanziamenti europei, sono utilizzate esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Le risorse in tal modo disponibili sono utilizzate per finanziare, previo apposito avviso da emanare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)».

### **3.88**

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

*Conseguentemente: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: « 2,1 per mille»;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze. apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

### **3.89**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

### **3.90**

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per 'la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al precedente comma.

14-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

14-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente comma, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

### **3.91**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014", e le parole: "100 milioni di euro", sono sostituite dalle parole "10 milioni di euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

### **3.92**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Presso il Ministero dell'economia è istituito il "Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili", con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni», con le seguenti: «120 milioni».*

### **3.93**

BULGARELLI, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, LEZZI

*Sopprimere il comma 15.*

### **3.94**

CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, BERTOROTTA

*Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) al primo periodo, le parole: "a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, per finalità di sostegno dell'economia;"»

### **3.95**

BITONCI, COMAROLI

*Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a). Al primo periodo, le parole: "piccole e medie imprese", sono sostituite dalle seguenti: "imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese"».

### **3.96**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, è aggiunta la seguente lettera:*

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia"».

### **3.97**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSO RE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia"».

### **3.98**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: "di sostegno e dell'economia", aggiungere le seguenti: "nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010, n.256"».

### **3.99**

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: "di sostegno e dell'economia", aggiungere le seguenti: "e a favore delle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale"».

### **3.100**

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

15-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi dalla data dell'assunzione.

15-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

15-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno", di seguito denominato "piano". Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

15-sexies Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

15-*septies*. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

15-*octies*. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-*sexies*, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

15-*novies*. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

15-*decies*. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

"01) Per le aziende, con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

15-*undecies*. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

15-*duodecies*. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 15-*terdecies*, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

15-*terdecies*. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono

essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

*15-quaterdecies.* Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

*15-quinquiesdecies.* Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

*15-sexiesdecies.* Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

*15-septiesdecies.* Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

*15-octiesdecies.* Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da *15-duodecies* a *15-septiesdecies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*15-noviesdecies.* Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione".

15-vicies. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso».

### **3.101**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire».

### **3.102**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.*

### **3.103**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento"».

### **3.104**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'accesso alle risorse di cui al presente articolo è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano».

### **3.105**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

### **3.106**

VOLPI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 15.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico "Learning and doing-planet" presso il Polo Fieristico di Brescia».

*Conseguentemente al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «85 milioni».*

### **3.107**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014" e le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "10 milioni di euro"».

### **3.108**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali, di cui al comma 1.

15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

15-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

### **3.109**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

15-quinques. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

### **3.110**

#### VOLPI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Museo virtuale dei siti storici, artistici, culturali e di innovazione area parcheggio Brebemi-Chiari.»

*Conseguentemente, al comma 6, dell'articolo 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «90 milioni».*

### **3.111**

#### CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

### **3.112**

#### COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 1, articolo 21, del decreto ministeriale 5 aprile 2004, Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2004, n. 94, le parole: "dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'articolo 4 del presente statuto.", sono soppresse.»

### **3.113**

#### GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili, in questo momento di crisi del comparto delle costruzioni, al comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.163/06 "codice dei contratti pubblici", aggiungere il seguente periodo:

"I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale"».

### **3.114**

BOCCA, PICCOLI, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori due anni per quelle strutture che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, possono garantire, alla data del 31 dicembre 2013, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi»*

### **3.115**

PICCOLI, BOCCA, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di agevolare la riqualificazione dell'offerta turistica dei comuni i cui territori appartengono alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture ricettive di tipo alberghiero collocate all'interno dei predetti territori possono essere oggetto di detrazione fiscale sino a un massimo di euro 200.000. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma in favore dei predetti comuni si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 marzo 2009, n. 191.».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».*

### **3.116**

PELINO, PICCOLI, CONTE, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Laddove, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario ed autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa Depositi e Prestiti eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 55, comma 2, del succitato decreto legislativo.»

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».*

### **3.117**

GUALDANI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15 bis. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 30 ottobre 2013 per tali impianti, al fine di consentire l'allaccio alla rete, dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 giugno 2014. Gli effetti di cui alla deliberazione 6 giugno 2013 250/2013/R/EFR dell'Autorità per l'Energia e il Gas, sono sospesi per gli impianti del punto a) fino alla data del 30 giugno 2014.».

### **3.118**

[BONFRISCO](#), [CERONI](#), [MILO](#), [MANDELLI](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

### **3.119**

[SANGALLI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [BROGLIA](#), [DEL](#)

[BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSO](#)  
[RE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [GIANLUCA](#)

[ROSSI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

### **3.120**

[BONFRISCO](#), [CERONI](#), [MILO](#), [MANDELLI](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti: "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche"».

### **3.121**

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL](#)

[BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSO](#)  
[RE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [GIANLUCA](#)

[ROSSI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche"».

### **3.122**

[FINOCCHIARO](#), [DE MONTE](#), [LO MORO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:

a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

15-*quater*. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-*bis* deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della prestazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sotto conto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.

15-*quinquies*. Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analitica mente le destinazioni degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore -del'lo stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.

15-*sexies*. Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'articolo 2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.

15-*septies*. Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

15-*octies*. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo venga pagato solo dopo l'avvenimento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

15-*novies*. In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventivamente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancellazione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.

15-*decies*. Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma 15-*quater* e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15-*undecies*. Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma 15-*quater*, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

15-*terdecies*. In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell'attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l'altro pubblico ufficiale ha sede.

15-*quaterdecies*. A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.

15-*quinquiesdecies*. Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l'autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l'esecuzione della relativa pubblicità e l'intervenuto accertamento dell'assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.

15-*sexiesdecies*. In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all'articolo 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorché le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

15-*septiesdecies*. Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.

15-*octiesdecies*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da 15-*bis* e 15-*septiesdecies*».

### **3.123**

[BONFRISCO](#), [CERONI](#), [MILO](#), [MANDELLI](#)

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

### **3.124**

[SANGALLI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSO RE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

### **3.125**

[BONFRISCO](#), [CERONI](#), [MILO](#), [MANDELLI](#)

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole: "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

### **3.126**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSO RE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

### **3.127**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato"».

### **3.128**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSO RE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

### **3.131**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

### **3.129**

RANUCCI, SANGALLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, non si applicano alle attività turistico ricettive situate nei centri storici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999».

### **3.130**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSO RE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*ter* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debentrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debentrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.132**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

### **3.133**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSO RE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.134**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato"».

### **3.135**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato"».

### **3.136**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione, crescita dimensionale e accorpamento dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione di confidi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 7.500;

2015: - 7.500;

2016: - 7.500.

### **3.137**

LANZILLOTTA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

### **3.138**

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di agevolare la produzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare, di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica del Paese, nonché di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e l'occupazione nel settore economico di riferimento, ai soggetti produttori di tali impianti è concesso un contributo annuo di 25 milioni di euro.

15-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare le modalità degli interventi per la concessione del contributo di cui al comma 15-bis».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, a decorrere dall'anno 2014, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.*

### **3.139**

#### **RUSSO**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. L'articolo 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). - All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: `10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che presentino i seguenti requisiti:

a) rappresentano per le amministrazioni dello Stato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, destinati ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni"».

### **3.140**

#### **GIANLUCA**

#### **ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.

15-ter. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

15-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente

(ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e *difactoring*.

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

### **3.141**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

*«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. Tale Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».*

### **3.142**

RUSSO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

*«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie*

imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e *difactoring*».

### **3.143**

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranché cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del presente articolo.

15-ter. La *tranché cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-quater. L'operazione di cui ai commi 15-bis e 15-ter è strutturata come segue:

a) la *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

b) la *tranche* mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento;

c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche* mezzanina;

d) il Fondo centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:

0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;

0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;

0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

15-sexies. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le*

predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

*all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;*

*all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

### **3.144**

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

*«15-bis. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2014.*

*15-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al comma 15-bis, comunque entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

### **3.145**

[RUSSO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti commi:*

*«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranchèd cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.*

15-ter. La *tranché cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-quater. L'operazione è strutturata come segue:

a) la *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

b) la *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento;

c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina*;

d) il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia «una tantum» nella misura massima di:

- 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
- 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
- 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

### 3.146

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranché cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. La *tranché cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue: La *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti. La *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento. Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina*. Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia «una tantum» nella misura massima di: 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione; 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione; 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

### 3.147

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 214/11 di conversione del decreto-legge n. 201/11 dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni". Infine sono aggiunte le parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il

rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo per tutte le tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta"».

### **3.148**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 30.000.

### **3.149**

RUSSO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) estendere il rilascio della garanzia del Fondo ai finanziamenti che le piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contraggono con le banche e gli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine della prosecuzione dell'attività di impresa"».

### **3.150**

FORNARO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 13 della legge n. 326 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la

prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o sode di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».

### **3.151**

#### **RUSSO**

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

### **3.152**

#### **RUSSO**

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
- b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
- c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
- d) ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
- e) sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;

f) sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;

g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;

i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto"».

### **3.153**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Il 30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "Il 50 per cento"».

### **3.154**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 è aggiunto il punto: "2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

### **3.155**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo 99/09 e dal decreto ministeriale 226/2011».

### **3.156**

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito

dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE".

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **3.157**

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 20013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE"».

### **3.158**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto, 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

### **3.159**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È costituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

### **3.160**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 aggiungere il seguente comma: "2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza"».

### **3.161**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36 milioni di euro per l'anno 2014».

### **3.162**

#### **DI BIAGIO**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato».

### **3.163**

#### **DI BIAGIO**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014».

### **3.164**

#### **D'ALÌ**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

### **3.165**

#### **TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31

maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;

b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».

### **3.166**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014", e le parole "100 milioni di euro", sono sostituite dalle parole: "10 milioni di euro"».

### **3.167**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 2-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-*ter*. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*ter* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitorie, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitorie rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

### **3.168**

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni", aggiungere le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
- b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
- c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
- d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
- e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;
- f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
- g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
- h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
- i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".

15-ter. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente:*

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
  - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
  - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
  - all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
  - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
  - alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    - 2014: - 20.000;
    - 2015: - 20.000;
    - 2016: - 20.000.
- b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### 3.169

[MAURO MARIA MARINO](#), [SCIASCIA](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [OLIVERO](#), [ZELLER](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».

### 3.170

[GIANLUCA](#)

[ROSSI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «Il 30 per cento» con le parole: «il 50 per cento».

### 3.171

[GIANLUCA](#)

[ROSSI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: «2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. I, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.172**

MATTEOLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato».

### **3.173**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

«15-bis) Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale - ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territori e sostenere le politiche di sviluppo locale».

### **3.174**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

15-bis) «All'articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: "di cui al comma 7" è aggiunto il seguente periodo: "e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali" e di contratti d'area con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente».

### **3.175**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nei territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

### **3.0.1**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ  
Dopo l'**articolo 3** aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta- sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia-e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevata fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo

è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 108 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b). Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;

b) in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;

c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura, non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.».

*Conseguentemente:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi,

nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

- All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 30.000.

### 3.0.2

#### MANDELLI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da Investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero-territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato, secondo modalità da definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) In misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo e i criteri di concessione dei contributi di cui alla presente lettera;

c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.»

### **3.0.3**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Piattaforma nazionale di garanzia)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti Fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'istruzione università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b) .

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma».

*Conseguentemente:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

- all'articolo 18 dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano; sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17-,50».

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 30.000.

### 3.0.4

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-*bis*.**

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,4 per mille»; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «20 per cento» sono sostituite dal seguente «22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni iri diminuzione:

2014; - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### 3.0.5

#### RUSSO

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### 3.0.6

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

**3.0.7**

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-sono derivate le tipologie di finanziamento che possono

beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### **3.0.8**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al

fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

### **3.0.9**

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma I, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà

essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

### **3.0.10**

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE  
Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

- a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
- b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
- c) abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
- e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
- f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

### **3.0.11**

#### **BRUNI**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

- a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
- b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
- c) abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
- e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
- f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
- g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

### **3.0.12**

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, MILO, CERONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuate, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione

secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

### **3.0.13**

#### **COMAROLI**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

### **3.0.14**

#### **BRUNI**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.

4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

5. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

### **3.0.15**

#### **GRANAIOLA**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari)

1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio

disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.

4. È riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.

5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.

7. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliori e apportate e deWavviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.

8. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge.

9. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5».

### **3.0.16**

GRANAIOLO, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE  
Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sono altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i provvedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-bis relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter calcolata in 65 milioni di euro si provvede:

a) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti a partire dal 1° gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera a) e b), con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti dalle concessioni di cui al comma 5-bis, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino al 15 giugno 2014».

*Conseguentemente:*

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1.358 milioni»;

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

### **3.0.17**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i

pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

### **3.0.18**

BONFRISCO, CERONI, MILO

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi  
per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

### **3.0.19**

GASPARRI, MILO, PAOLO ROMANI, CERONI, CHIAVAROLI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi  
per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».

### **3.0.20**

#### **COMAROLI**

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».

### **3.0.21**

#### **GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI**

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, dispongono adeguati interventi atti a:

a) incentivare il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, nonché l'impiego degli stessi, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuovere adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta;

c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'adeguata attività di controllo.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per:

a) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;

b) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia interdipendenza e scambio di conoscenze;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati; partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Qualora l'uso dei prodotti di cui comma 2, lettere a), b) e c) abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.

4. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

5. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale e allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

6. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui al comma 2, lettera c).

7. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.

8. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che

esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci";

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio»;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8.-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"17-bis. A decorrere dalla gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, In capo ai singoli-soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008"».

### **3.0.22**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### **«Art.3-bis**

(Tassazione società agricole)

1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096

dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo».

*Conseguentemente,*

All'articolo 10, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

16-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.».

### **3.0.23**

#### **CAPACCHIONE**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernenti piccole confezioni di prodotti sementieri, non si applicano alle confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, in quanto sementi iscritte al registro e certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre o di olio da utilizzare per usi industriali o agronomici o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione e moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di TRC delle varietà di canapa, devono seguirsi le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo previste dalle disposizioni di cui all'allegato 4, del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto

salvo ogni tipo di controllo effettuato con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### **3.0.24**

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di Concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

### **3.0.25**

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

### **3.0.26**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

### **3.0.27**

COMAROLI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

**Art 3-bis.**

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

**3.0.28**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

(Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui. agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta una filiera produttiva caratterizzata-dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

**3.0.29**

PEPE, CASALETTO, CIOFFI, BLUNDO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SIMEONI, FATTORI, MORRA

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25. novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo carabinieri e/o repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### **3.0.30**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Al fine di sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della *cannabis sativa* è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini del presente articolo si definisce *cannabis sativa* la canapa proveniente da regioni tropicali ed utilizzata nelle produzioni industriali conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in vigore, avente un contenuto di THC (*tetraidrocannabinolo*) inferiore o pari allo 0,2 per cento.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione del contributo previsto dal Fondo di cui al comma 1 per la realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione e la promozione della filiera della *cannabis sativa* in cinque regioni selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.

4. I progetti pilota di cui al comma 3, devono essere realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, e devono prevedere:

a) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;

b) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».*

### **3.0.31**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti)

1. Al fine di salvaguardare e recuperare i castagneti presenti nel territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il

«Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si definiscono:

a) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del «*castanetum*»;

c) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

3. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:

a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti oggetto degli interventi di cui al presente articolo;

b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo;

c) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.

4. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b) è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:

a) mal dell'inchiostro;

b) cancro corticale;

c) balanino;

d) *cydia intermedia* e precoce;

e) cinipide del castagno;

f) pammene fasciano.

5. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

6. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui al comma 4.

7. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dal comma 2, lettera c).

8. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici. L'indennizzo è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al presente comma, o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui al comma 3, e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi previsti dal presente articolo sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Gli interventi oggetto dei benefici di cui ai commi 6, 7 e 8 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

- a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;
- b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni;
- c) sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;
- d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura;
- e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti.

12. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 11, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, sentiti i comuni competenti per territorio:

- a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al presente articolo;
- b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;
- c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.

13. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dal presente articolo. Per lo svolgimento dei controlli le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.

14. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.

15. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.

16. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.

17. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità determinate da ciascuna regione».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni», «35 milioni» e «25 milioni».*

### **3.0.32**

**GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli istituti di credito)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle Banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, da aziende agricole e da imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 4 del presente articolo.

4. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8;5 per cento".

5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

6. Fino alla data di cui al comma 5 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario».

**3.0.33**

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#)  
[PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIAC](#)  
[OBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;

b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

*Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 30.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **3.0.34**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;

- b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione. "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### **3.0.35**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
  - a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
  - b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### **3.0.36**

RUSSO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
  - a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
  - b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### **3.0.37**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Razionalizzazione dell'assetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico presso l'Autorità per l'energia elettrico e il gas)

1. Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione ed economicità del settore elettrico, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ente Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppresso e tutte le relative funzioni, competenze, poteri nonché i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie della stessa sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che le esercita nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il rapporto di lavoro del personale del soppresso ente viene assoggettato alla contrattazione collettiva in vigore per il personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come definita dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge istitutiva le consistenze di personale necessarie a garantire le esigenze funzionali ed organizzative connesse allo svolgimento delle attività sono autonomamente definite con appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto del limite di cinquanta unità con conseguente riduzione delle attuali consistenze del sopprimendo Ente. Nelle more dell'adozione di detto provvedimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il personale in servizio presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico continua a svolgere le ordinarie funzioni assegnate all'Ente.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle attività assegnate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può individuare un apposito segmento della propria organizzazione la cui gestione viene demandata ad un organo distinto dal Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che mantiene su di esso poteri di indirizzo, coordinamento e direttiva.

4. Fino alla naturale scadenza il presidente e il comitato di gestione del sopprimendo Ente confluiscono, in qualità di esperti nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'organo di gestione di cui al precedente comma, così come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Collegio dei revisori del sopprimendo Ente, nominato ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 64/09, resta in carica fino alla scadenza prevista dalla richiamata normativa».

### **3.0.38**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta *ex lege*».

### **4.1**

FILIPPIN, PUPPATO, CASSON

*Al comma 1, primo rigo, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «la realizzazione di nuove opere, già definite da Protocolli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.» e sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:	-	15.000;
2015:	-	0;
2016:	-	0;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

### **4.2**

FLORIS

Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere» e sostituire le parole: «335 milioni» con le seguenti: «435 milioni».

#### 4.3

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere».

#### 4.4

SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;

c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

d) alla tabella B:

voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

#### 4.5

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

#### **4.6**

##### BISINELLA, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 - Triestina.».*

#### **4.7**

##### MUNERATO, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 - Romea.».*

#### **4.8**

##### MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 - Transpolesana.».*

#### **4.9**

##### DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,6 punti percentuali"».

#### **4.10**

##### BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

*23-bis.* Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

*23-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23"».

#### **4.11**

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

*1-ter.* La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.

*1-quater.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,6 punti percentuali"».

#### **4.12**

RUVOLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per le opere incompiute nel Mezzogiorno con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

#### **4.13**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 60.000;
- 2016: - 60.000.

#### 4.14

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per gli interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastruttura le di aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 20.000;
- 2015: - 20.000;
- 2016: - 20.000.

alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 80.000.

#### 4.15

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a. integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

Allegato A

(all'articolo 4, comma 1-bis)

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare;
- 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
- 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
- 4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
- 5) A 19 Palermo-Catania;
- 6) RA2 Salerno-Avellino;
- 7) RA3 Siena-Firenze;
- 8) RA6 Bettolle-Perugia;
- 9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
- 10) RA9 di Benevento;
- 11) RA 10 Torino-aeroporto di Caselle;

- 12) RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
- 13) RA12 Chieti-Pescara;
- 14) RA 13 raccordo autostradale A14 – Trieste – RA 14 diramazione per Ferneti;
- 15) RA5 Sicignano-Potenza;

#### **4.16**

##### LUIGI MARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. La convenzione dovrà contenere informazioni dettagliate sul progetto, comprese quelle relative al tipo di lavoro che viene svolto, alla durata complessiva e al monte ore giornaliero dell'impegno lavorativo nel quale sono coinvolti i lavoratori di cui all'articolo 4".

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis*. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono essere utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di integrazione salariale ai quali non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni.

Art. 3-*ter*. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-*bis* da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.

2. L'assegnazione ai progetti di L.S.U. dei lavoratori di cui all'articolo 3-*bis* avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o per semplice richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori assegnati ai L.S.U. sono tenuti a rispondere alla chiamata entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione".

c) il comma 1, dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-*bis* residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici".

d) i commi 1 e 2, dell'articolo 8, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-*bis* non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-*bis*, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste. per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore".

1-*ter*. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 40, 41,42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

"40. Il lavoratore destinatario di integrazione salariale, al quale non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequentano regolarmente;

b) rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipano regolarmente;

c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 468/1997, come modificato dal presente emendamento;

d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;

e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati".

b) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

"43-bis. Avverso gli atti di cui al comma 41 è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

43-ter. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

#### **4.17**

COMAROLI, BISINELLA, BELLOT, BITONCI

*Sopprimere il comma 2.*

#### **4.18**

DAVICO, COMAROLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 247 milioni di euro per l'anno 2015 e di 222 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 31.000  
2015: - 32.000  
2016: - 32.000

*e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 45.000  
2016: - 70.000.

#### **4.19**

DAVICO, COMAROLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 227 milioni di euro per l'anno 2015 e di 182 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 31.000
- 2015: - 32.000
- 2016: - 32.000

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2015: - 25.000
- 2016: - 40.000.

#### **4.20**

DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014, di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 30.000
- 2015: - 30.000.

#### **4.21**

CROSIO, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – », con le seguenti: «della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina».

#### **4.22**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni», e le parole: «170 milioni», con le seguenti: «143,170 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della "Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte" – lotto "Lavello", da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015».

#### **4.23**

COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI

Dopo il comma 2, inserire seguenti:

«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter c.c. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

*7-quater.* Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.

*7-quinquies.* Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

#### **4.24**

COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, GIBIINO, ALICATA, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI, BIANCONI, COMPAGNA, NACCARATO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

*2-ter.* Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

"7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

*7-ter.* Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

*7-quater.* Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo n. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.

*7-quinquies.* Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3."»

#### **4.25**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché

l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

b) al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».

#### **4.26**

SANGALLI, BROGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria"».

#### **4.27**

D'ADDA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto.»

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «50 milioni di euro nell'anno 2014».*

#### **4.28**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione del 4° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

*Conseguentemente:*

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 18.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 0.

- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

#### **4.29**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione del 4° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;  
2015: – 25.000;  
2016: – 10.000.

*- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 8.000.

*- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 0;  
2016: – 0.

#### **4.30**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione del 9° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 35.000;  
2015: – 25.000;  
2016: – 20.000.

*- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 14.000.

*- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 0.

#### **4.31**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

*- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 80.000.

#### **4.32**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

#### **4.33**

URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

- a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
- b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Località Uccellina Incrocio con Strada Provinciale n. 1 e n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
- c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «147 milioni».*

#### **4.34**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000.

#### **4.35**

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4° Lotto è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 50.000.

#### **4.36**

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 Transpolesana e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 10.000;

2016: - 20.000.

#### **4.37**

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 Transpolesana, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016».

#### **4.38**

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 31.596;

2015: - 32.753;

2016: - 32.753;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 62.898.

#### **4.39**

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-

Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 30.000.

#### **4.40**

##### CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 60.000.

#### **4.41**

##### COMAROLI, CROSIO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 - Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;

2015: - 20.000;

2016: - 40.000.

#### **4.42**

##### BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.».

#### **4.43**

##### BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.».

#### 4.44

##### BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, » aggiungere le seguenti: «e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili.».

#### 4.45

##### ARACRI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SIBILIA, FASANO, GIRO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

#### 4.46

##### CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

#### 4.47

##### CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate-le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

#### 4.48

##### OLIVERO, MANASSERO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «29.000.000 per l'anno 2014».

#### 4.49

#### D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, rese disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018».

#### **4.50**

##### CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della rete ferroviaria italiana con il Traforo del Gottardo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 60.000.

#### **4.51**

##### BLUNDO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di salvaguardare e restituire all'uso ferroviario i tracciati per i quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio in qualsiasi forma di proprietà o di gestione è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province-autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle linee ferroviarie in disuso da ripristinare a fini turistici, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di gestione ed esercizio dei tracciati e delle relative stazioni.

4-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta-giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

#### **4.52**

##### BITONCI, COMAROLI, BELLOT, BISINELLA

*Sopprimere il comma 5.*

#### **4.53**

#### MANCUSO

*Al comma 6, dopo le parole: «Apice – Orsara», aggiungere le seguenti: «della direttrice ferroviaria Messina, Catania, Palermo AV/AC».*

#### **4.54**

DE PIN, ANITORI, GAMBARO, DE

PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BITONCI, MUNERATO, STEFANO, PUPPATO, COTTI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore dei mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.*

*6-ter. Il n. 41 dell'allegato 1 – disposizioni abrogate, di cui al Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è abrogato».*

*Conseguentemente al comma 9, dell'articolo 4, sostituire la parola «330» con la seguente «230».*

#### **4.55**

FILIPPIN, CASSON, PUPPATO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, alle parole: «600 milioni nell'anno 2015» premettere le seguenti: «57 milioni di euro per l'anno 2014».*

#### **4.56**

ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «43 milioni».*

#### **4.57**

DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della 3 corsia autostradale A4 Venezia-Trieste, nel tratto San Donà di Piave – Portogruaro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro in ragione di 50 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 25 milioni per il 2016.»*

*Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.*

#### **4.58**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO

ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

*«7-bis. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.*

7-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il colIegio, dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis». All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 21 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

#### **4.59**

##### MANCUSO

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis). Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri ed al fine di, garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città: di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente all'articolo 3 comma 9 dopo le parole: «per essere riassegnate», sono inserite le seguenti: «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

#### **4.60**

##### STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI

*«Dopo il comma 7, aggiungere ,il seguente: "7-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziata per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione*

Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte"».

#### **4.61**

DE PETRIS, URAS, CERVellini

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».

*Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «50 milioni».*

#### **4.62**

URAS, CERVellini, DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro».

*Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «190 milioni».*

#### **4.63**

URAS, CERVellini, DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia Parma la cosiddetta Pontremolese è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «125 milioni» e le parole «100 milioni» con le seguenti «50 milioni» e le parole «71 milioni» con le seguenti «21 milioni».*

#### **4.64**

PAGLIARI, CALEO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Ai fini del completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma la cosiddetta "Pontremelese" è utilizzato il Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

#### **4.65**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di opere igieniche nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione e reti idrico-potabile, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:*

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad esclusione di quelle riferite all'istruzione, all'Università, alla ricerca e all'ambiente».

#### **4.66**

CERONI

*Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» con le seguenti: «locale, regionale e interregionale».*

#### **4.67**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

*Al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «e regionale», inserire le seguenti: «, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia,»;

b) sostituire le parole da: «100 milioni» fino a: «2014-2016» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2015»;

c) dopo le parole: «su gomma», inserire le seguenti: «a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 20.000;
- 2016: - 20.000.

#### **4.68**

##### MANCUSO

*Al comma 8 dopo le parole: «e regionale» aggiungere il seguente periodo: «in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno ad elevato traffico pendolare».*

#### **4.69**

##### FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000;

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000.

#### **4.70**

##### CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

#### **4.71**

##### FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 8, dopo le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 0;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 20.000;

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 0;

2015: - 70.000;  
2016: - 80.000.

#### **4.72**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, dopo le parole: «per l'anno 2014» inserire le seguenti: «e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, come segue:*

- 2015: - 50.000;  
2016: - 50.000.

#### **4.73**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

*Al comma 8, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della vetustà del parco mezzi e della relativa classe di inquinamento».*

#### **4.74**

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».*

#### **4.75**

TOMASELLI

*Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».*

#### **4.76**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000;

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 10.000;  
2015: - 60.000;  
2016: - 60.000.

#### **4.77**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto*

Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».

*Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come segue:*

- 2014: - 11.596;
- 2015: - 12.753;
- 2016: - 12.753.

#### **4.78**

##### MARTINI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di cinque anni";
- b) al comma 3 le parole "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di cinque anni"».

*Conseguentemente:*

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere, il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere, il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

- b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

#### **4.79**

##### FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di cinque anni";

b) al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di cinque anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

#### **4.80**

##### CANTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla lettera l) sostituire le parole: "di 1600 milioni" con le seguenti: "2000 milioni"».

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».*

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento"».

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

#### **4.81**

##### URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."»

#### **4.82**

##### BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."»

#### **4.83**

#### BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, dopo: "entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.", aggiungere: "A partire dal 1° gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma."»

#### **4.84**

##### CANTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere la lettera b)».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

#### **4.85**

##### BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO

##### ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:*

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile, automobilistico e ferroviario, nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, a utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Conseguentemente, all'esercizio di tale facoltà, le Regioni e le Province autonome che vi accederanno sottoporranno al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per queste risorse, in analogia con quanto previsto al comma 8 per le risorse statali, è stabilita l'esclusione dal patto di stabilità nella misura del 50 per cento per il 2014 e del 100 per cento per gli anni 2015 e 2016.

8-ter. Per l'acquisto del materiale rotabile, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento possono procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica in forma associata tra due o più di esse, includendo nelle poste messe a bando, oltre alle quote derivanti dal riparto delle risorse statali assegnate, quelle da ciascuna Regione Provincia autonoma stanziare».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

#### **4.86**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

*- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

#### **4.87**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014».

#### **4.88**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

#### **4.89**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a provvedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza o all'installazione di nuovi sistemi idonei a garantire, in particolare, l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.»

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000.

#### **4.90**

##### FLORIS

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Sono, inoltre, escluse dalla partecipazione alle gare le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati anteriormente al 3 dicembre 2009, che non siano adeguati a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati dopo il 3 dicembre 2009, la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019. Le esclusioni precedenti non si applicano nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale."».

#### **4.91**

##### FLORIS

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0, 1, 2.

8-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al comma 8-bis per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari».

#### **4.92**

##### RAZZI

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge del 24 giugno 2013, n. 71, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

##### **"8-ter.**

1. Al fine di garantire la piena fruibilità del porto di Pescara da parte della locale marineria i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto 'rettangolo rosso' posto all'estremità della banchina nord del Porto.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attuare con la massima urgenza le disposizioni di cui al comma 1."».

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 14.*

#### **4.93**

##### SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

#### **4.94**

##### URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».

#### **4.95**

**BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.96**

**PAGANO**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.97**

**TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.98**

**PALERMO**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni».*

**4.99**

**FABBRI**

*Al comma 9, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.100**

**BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.101**

**BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.102**

**BIANCONI**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.103**

**CERONI**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

**4.104**

**BIANCONI**

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

#### **4.105**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

#### **4.106**

BRUNI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

#### **4.107**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

*Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 15 milioni di euro da destinare a progetti per l'aggregazione imprenditoriale e la formazione professionale e ulteriori 15 milioni di euro da destinarsi all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci e al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale».*

#### **4.108**

MANCUSO

*Al comma 9, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

#### **4.109**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate».*

#### **4.110**

FABBRI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazioni: deduzione forfetaria per spese non documentate; riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci».*

#### **4.111**

FILIPPI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del *just-in-time* o del *just-in-sequence*, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tali trasporti si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-bis) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

#### **4.112**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui*

al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000;

*alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 5.000;
- 2015: - 15.000;
- 2016: - 15.000.

#### **4.113**

SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese" è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui», con le seguenti: «500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016».*

#### **4.114**

SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, OR RÙ, CALEO

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PIN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 4.000;
- 2015: - 3.000;
- 2016: - 3.000.

#### **4.115**

[LANZILLOTTA](#), [CHIAVAROLI](#)

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

"211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre, 998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

#### **4.116**

[SCAVONE](#), [BONFRISCO](#), [SANGALLI](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

#### **4.117**

[SCAVONE](#), [SANGALLI](#), [BONFRISCO](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un

servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

#### **4.118**

VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Sono attribuite risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «99 milioni».*

#### **4.119**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "sessantotto anni", con le seguenti: "settanta anni"».

#### **4.120**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU».

*Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.*

#### **4.121**

ORRÙ, FILIPPI, BIANCO, MINEO, PADUA, LAI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il parziale ristoro dei danni subiti, a seguito delle operazioni militari conseguenti al conflitto libico del 2011, dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale, ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012:	-	10.000;
2013:	-	0;
2014:	-	0.

#### **4.122**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 10 sostituire le parole: «20,75 milioni» con le seguenti «120,75 milioni».*

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*

- all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: « 56.000.000» con le seguenti: «26.000.000»;
- all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;
- all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;
- all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2014».

#### **4.123**

CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «20,75 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

#### **4.124**

MATTEOLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* in tecnologia *wi-fi* e relativo *backhauling*, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura-finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

#### **4.125**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È, altresì, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi infrastrutturali per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.».

Conseguentemente:

- alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000;

- alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

#### **4.126**

[FLORIS, CARIDI](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. La spesa di cui al comma precedente deve prevedere interventi per almeno il 30 per cento del totale all'interno di aree di sviluppo industriale sprovviste di reti telematiche a larga banda in modo da favorire il superamento del *digital divide* di medio e lungo periodo e consentendo un recupero di competitività del tessuto produttivo locale».

#### **4.127**

[CROSIO, COMAROLI, BITONCI](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

#### **4.128**

[GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

#### **4.129**

[SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza"».

**4.130**

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

**4.131**

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

**4.132**

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

**4.133**

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

**4.134**

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. È costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

**4.135**

[STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [GIBIINO](#)

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e

analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 200;

2015: - 200;

2016: - 200.

#### **4.136**

##### MANDELLI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:*

«11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

#### **4.137**

##### BITONCI, COMAROLI, BELLOT

*Sopprimere il comma 11.*

#### **4.138**

##### BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO

##### ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

"n-*quinquies*. delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

n-*sexies*. delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

n-*septies*. delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

#### **4.139**

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'art. 8-bis, primo comma, lett. a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e" sono soppresse.»

*Conseguentemente,*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

*- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

#### **4.140**

LUIGI MARINO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore».

#### **4.141**

FASANO, ARACRI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, SIBILIA, GIRO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente*

«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definitiva con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h"».

#### **4.142**

FILIPPI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definitiva con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25 km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h"».

#### **4.143**

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

*Dopo il comma 11 inserire il seguente;*

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con la legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

#### **4.144**

MARTINI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 138/2011 convertito nella L. 148/2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

#### **4.145**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

#### **4.146**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle pubbliche Amministrazioni».

#### **4.147**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "anche sino alla scadenza dei medesimi ed anche pro quota rispetto all'ammontare complessivo dell'emissione".

11-ter. L'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: "In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis".

11-quater. L'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176"».

#### **4.148**

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO  
ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.»

#### **4.149**

PAGLIARI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;».

#### **4.150**

MARTINI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«12. All'articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;*

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

#### **4.151**

**FILIPPI, CALEO, VATTUONE**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*«11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

*"15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori".*

*È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».*

#### **4.152**

**ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO**

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

*«11-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996,*

n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;

b) il 50 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità è al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali ferroviarie».

#### **4.153**

##### RUVOLO

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Si autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014 per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano.

*Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro gli stanziamenti dell'allegata tabella A.*

#### **4.154**

##### CERONI, PELINO

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

#### **4.155**

##### BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 30.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 30.000.

#### **4.156**

##### BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 30.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 30.000.

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2015: - 20.000;
- 2016: - 70.000.

#### **4.157**

##### VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».

*Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 e, al secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249 milioni».*

#### **4.158**

##### CERONI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali"».

#### **4.159**

##### NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono

rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014: - 6.000;
- 2015: - 6.000;
- 2016: - 6.000.

*Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

- 2015: - 15.000;
- 2016: - 15.000.

#### **4.160**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".».

#### **4.161**

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i).

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000.

#### **4.162**

CROSIO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di auto limitazione a 6 km/h";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I proprietari dei velocipedi che abbiano apportato o fatto apportare modifiche atte a consentire ai velocipedi stessi il superamento della velocità massima di cui al comma precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro"».

#### **4.163**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

"I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi - acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi dell'articolo 214-ter del codice della strada, prima dell'alienazione ai custodi - acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità *on line*, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"».

#### **4.164**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSO RE, ORRÙ, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero: "200" è sostituito con il numero: "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

- All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

#### **4.165**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

*All'articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«12. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";
- b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";
- c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

#### **4.166**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";
- b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";
- c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

#### **4.167**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per anticipare l'avvio dei cantieri delle opere prioritarie indicate all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché al fine di attuare la seconda fase degli interventi di cui alla Delibera CIPE n.103 del 2009 relativa alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è utilizzato il Fondo revoche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dal comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alimentati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, per un valore complessivo di 460 milioni di Euro».

#### **4.168**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012, è differito al 31 dicembre 2014».

#### **4.169**

D'ALÌ, MANDELLI

*All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 2, 3 e 4 la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010" e dopo le parole: "n. 443," sono inserite le seguenti: "e le assegnazioni ad investimenti previsti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e quelle derivanti dai risparmi di mutuo registrati sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- b) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Tali risorse sono finalizzate esclusivamente alle opere inserite nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni";

c) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente: "6-*bis*. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul fondo di cui al comma 6"».

#### **4.170**

BRUNO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

#### **4.171**

MILO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. 1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui, alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».

#### **4.172**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. L'articolo 39 comma 16 della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

#### **4.173**

MILO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del

richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva , commerciale , artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».

#### **4.174**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rfinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 6.000

2015: - 6.000

2016: - 6.000

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 15.000

2016: - 15.000

#### **4.175**

BRUNO

*All'articolo 4, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

#### **4.176**

RAZZI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al fine di salvaguardare l'integrità delle Aree marine protette in Italia rispetto alle legittime esigenze del settore pesca, con la presente legge vengono avviate forme sperimentali tese al graduale adeguamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca ad un sistema orientato alla salvaguardia ambientale.

11-ter. Relativamente all'anno 2014, viene dunque concesso un contributo di euro 500 mila euro al Consorzio di gestione delle vongole Abruzzo per finanziare l'acquisizione di attrezzature ecocompatibili in luogo delle turbo-soffianti e per assicurare la dismissione delle imbarcazioni che utilizzano detto sistema di pesca.

11-quater. Al termine della fase sperimentale il Ministero per le politiche agricole predisporrà un apposito regolamento a valere sull'intero territorio nazionale teso a disciplinare gli incentivi al settore pesca per l'adozione di strumenti eco-compatibili a partire dall'anno 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99.500 milioni di euro».*

#### **4.177**

RAZZI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. È autorizzata la spesa di 100 mila euro, di cui 50 mila euro per l'anno 2013 e 50 mila euro per l'anno 2014, in favore dell'area marina protetta Torre del Cerrano, finalizzata alla realizzazione del Museo del mare ed interventi di adeguamento della stessa Torre.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 0,1 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in via proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

11-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **4.178**

GIBIINO, FLORIS, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

#### **4.179**

GIBIINO, FLORIS, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo permanente di consultazione del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. Dall'attuazione della presente disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **4.180**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo, non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge n. 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo è ripartito con Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.

11-*ter*. Il comma 3, dell'articolo 45, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso».

#### **4.181**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di euro».*

#### **4.182**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «64 milioni di euro».*

#### **4.183**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che, a seguito di accertamenti non risultino efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, dispone la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza."».

#### **4.0.1**

BORIOLI, ZANONI, FORNARO, STEFANO ESPOSITO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Integrazione territoriale del Terzo Valico dei Giovi)

1. Al fine di ottimizzare il processo di integrazione tra gli obiettivi di sistema correlati alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, e le potenzialità di sviluppo legate all'intermodalità e alla logistica delle aree territoriali coinvolte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, istituisce un Osservatorio tecnico, costituito secondo le modalità e con le funzioni, prerogative e compiti dell'Osservatorio già a suo tempo previste per la linea ferroviaria AC Torino-Lione. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Allo scopo di dar corso a quanto previsto dall'Accordo procedimentale sulla logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, collegato all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, sono stanziati 300.000 euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni per il 2016, finalizzati a completare le attività di programmazione della piattaforma logistica a servizio del sistema dei porti liguri e a realizzare le infrastrutture di collegamento tra la rete ferroviaria e il sistema stradale e autostradale.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, a valere sulle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e sono assegnati, per la parte relativa all'attualizzazione e al completamento della programmazione della piattaforma logistica, a RFI spa e, per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento, agli enti locali rispettivamente competenti».

#### **4.0.2**

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

5. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: "Al fine di assicurare a bordo

dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza".

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.

7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.

8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa».

#### **4.0.3**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

5. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta

identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa"».

#### **4.0.4**

BROGLIA, ZANONI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone, indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo, articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- *alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

#### **4.0.5**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

#### 4.0.6

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO  
ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesche non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesche non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"».

#### 4.0.7

VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIEC E, TONINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastruttura le del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.

3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.

4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.

5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.

6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

8. È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.

9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.

10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui ai comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».

#### **4.0.8**

ELENA FERRARA, STEFANO

ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:	-	13,000;
2015:	-	0;
2016:	-	0.

#### **4.0.9**

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO

ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

(Modifiche al codice della strada)

1. L'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "enti proprietari delle strade," è così riformulato: "possono essere da questi destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a opere di viabilità o a interventi finalizzati al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico".

2. All'articolo 61, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "18 m." sono sostituite dalle seguenti: "18,75 m."».

#### **4.0.10**

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, SONEGO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa anche in società regionali. Dalla stessa data, si estendono, alle Società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, i poteri di soggetto concedente su tutte le concessioni ricadenti sui rispettivi territori regionali».

#### **4.0.11**

FILIPPI, CALEO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto".

2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali";

3. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo ,a, tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro 1, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17,

comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitata nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale".

4. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici".

5. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività".

6. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10 per cento rispetto all'anno precedente, è attribuito un ulteriore 1 per cento dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20 per cento la quota di IVA aggiuntivamente, attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2 per cento".

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni», all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

- 2014: - 40.000;
- 2015: - 40.000;
- 2016: - 40.000.

#### **4.0.12**

**BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)

1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "impianto sportivo": l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di recreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale;

c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.

d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, Impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento contenente:

- a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
- b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
- c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
- d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.

8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto *project financing*.

11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».

12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

15. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fine della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.

16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».

#### **4.0.13**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Ricetta medica elettronica)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.

3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

#### **4.0.14**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Agenzia Italia digitale)

1. L'Agenzia prevista dal decreto-legge n. 83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppressa.

2. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2009, n. 177 nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il personale dipendente, anche in posizione di comando, delle amministrazioni di cui al comma precedente, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture medesime compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. I rapporti di lavoro in essere proseguono fino alla naturale scadenza. Le risorse finanziarie non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti e i residui registrati in bilancio non riconducibili a contratti in essere o a posizioni di contenzioso già avviato alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia presenta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione di chiusura della soppressa Agenzia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando tra l'altro le risorse e i rapporti da trasferire, il fondo necessario per sostenere eventuali contenziosi in essere e le risorse indisponibili.

5. Gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono abrogati».

#### **4.0.15**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Disposizioni in materia di commercio elettronico)

1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;

b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;

c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 1 gennaio 2014.

3. Dopo l'articolo 74-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-*sexies*. – (*prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati*). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. La determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».

#### **4.0.16**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

(Pagamenti elettronici)

L'articolo 5 del decreto legislativo n.82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguente:

"Art 5. – 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti, a far data dal 1° giugno 2014, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, esclusivamente se effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento e nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato decreto legislativo.

A tal fine si avvalgono esclusivamente di prestatori di servizi di pagamento abilitati dalla Banca d'Italia, o da questa riconosciuti nell'ambito del principio del mutuo riconoscimento dell'Eurosistema, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.

2. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

La Banca d'Italia, definisce la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo e definisce le specifiche tecniche, funzionali e economiche che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad utilizzare per la selezione, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici del prestatore dei servizi di pagamento.

3. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per utilizzare in via sperimentale i servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis".

#### **4.0.17**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alle procedure per la selezione di *sponsor* secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, sono integralmente assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante».

#### **5.1**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «31 dicembre 2013» sopprimere dalla parola: «comunque» alla parola «euro» incluse.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso,

e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

## **5.2**

PUPPATO, CALEO, VACCARI

*Al comma 1, dopo le parole: «progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni».*

## **5.3**

CIOFFI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «conferendo priorità alle aree classificate a rischio R3 e R4».*

## **5.4**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;*

*– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

## **5.5**

BRUNI

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».*

## **5.6**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».*

## **5.7**

#### TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».*

#### **5.8**

#### TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma.».*

#### **5.9**

#### RITA GHEDINI, ANGIONI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della rifinalizzazione di cui al periodo precedente, il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di interventi attuati mediante-progetti di ingegneria naturalistica o piani forestali regionali, da realizzarsi prioritariamente nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e secondo una ripartizione delle risorse tra le regioni che si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».*

#### **5.10**

#### ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010».*

#### **5.11**

#### URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. È istituita, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, una Agenzia nazionale per il rilancio dell'occupazione (in seguito denominata "Agenzia") per fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali.

2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato da un consiglio direttivo di 5 membri ciascuno dei quali è nominato dai ministri di cui al comma 1. Il Presidente ed i membri del direttivo non percepiscono nessuna forma di compenso aggiuntivo per la loro attività. Il personale necessario all'Agenzia, stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferito dai ministeri di cui al comma 1 senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa annuale di 3 milioni di euro.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, previo intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma triennale che comprende:

a) azioni di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, e mediante la redazione e approvazione di un Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio;

b) la messa in sicurezza degli edifici scolastici con priorità per quelli esposti al rischio sismico;

c) il sostegno allo sviluppo di un'agricoltura multifunzionale;

d) un Piano per l'autonomia energetica degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili;

e) un Piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici.

5. Nel Programma di cui al comma 4 sono altresì stabilite:

a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse, di cui al Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro, e dei disoccupati da avviare alle attività;

b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

c) le modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

d) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente del lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 4;

g) le modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui al comma 6.

6. Sulla base delle priorità e dei criteri individuati dal Programma di cui ai commi 4 e 5, le Regioni e gli enti locali, le associazioni Onlus, le strutture della Protezione civile ed altri eventuali soggetti, incluse società private, individuati dal Programma, possono richiedere all'Agenzia sulla base di progetti della durata massima di tre anni, entro due mesi dalla pubblicazione del Programma, l'autorizzazione di usufruire di personale assunto dall'Agenzia, salvo quanto previsto dal comma 11, con contratti a tempo determinato non superiore ai tre anni di vigenza del Programma stesso, indicandone le qualifiche e le competenze professionali.

7. L'Agenzia sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 14, ripartisce tali risorse tra i vari progetti ed i vari ambiti territoriali sulla base dei tassi di disoccupazione, stabilisce i criteri di assunzione, il numero delle persone da assumere, il livello della retribuzione, i settori cui assegnarle. Il personale di cui al comma 6, salvo quanto previsto dal comma II, è dipendente dell'Agenzia. Le assunzioni vengono effettuate e gestite su scala locale, da comuni, regioni, enti del volontariato, servizi del lavoro, e da altri eventuali soggetti individuati dal Programma di cui al comma 4.

8. L'Agenzia nazionale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, vaglia i progetti e le richieste dei territori e delle imprese, dando priorità ai progetti che hanno le seguenti caratteristiche:

a) la focalizzazione sugli obiettivi del Programma triennale di cui al comma 4;

b) la ricaduta occupazionale, ma anche produttiva in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

c) l'integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, di azioni di contesto collegate e di misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato;

5) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni, con particolare riguardo al coinvolgimento dei comuni e delle regioni;

6) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili e femminili.

9. L'Agenzia definisce le modalità e i criteri per individuare enti, imprese e associazioni da coinvolgere nel progetto, identifica i meccanismi di sostegno alla realizzazione del progetto e ogni altra misura di regolamentazione e di contesto utile per l'attuazione degli interventi, determina i tempi di realizzazione.

10. I soggetti che usufruiscono di ammortizzatori sociali possono essere assunti ai sensi del comma 6. In questo caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione ordinaria il

contratto di lavoro stipulato con l'Agenzia si intende come distacco del lavoratore dalla società del quale è dipendente di cui pertanto conserva il relativo posto di lavoro.

11. Le imprese private che intendono partecipare al Programma di cui al comma 4, possono richiedere l'autorizzazione ad assumere personale con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia. In questo caso l'Agenzia non assume il personale relativo ma contribuisce fino ad un massimo del 50 per cento del suo costo complessivo. Per le assunzioni riguardanti personale femminile questo limite massimo può raggiungere il 70 per cento del costo. Nel caso di cooperative composte interamente da giovani di età inferiore ai 35 anni il contributo di può raggiungere il 90 per cento del costo complessivo.

12. Il soggetto responsabile dei diversi progetti approvati dall'Agenzia è l'ente territoriale. Nella scelta dei progetti da parte dell'Agenzia è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in maniera adeguata i cittadini interessati, e Per i quali sono previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Programma di cui al comma 4. Per presentare i progetti all'Agenzia gli enti territoriali possono consorzarsi se tale modalità operativa è funzionale all'attuazione dei progetti presentati.

13. I progetti di cui al comma 6 possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali. In questo caso l'Agenzia può autorizzare a sue spese corsi di laurea specifici, dottorati di ricerca, incarichi di ricerca, corsi di formazione.

14. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro con risorse pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni dieuro per l'anno 2016, di cui 3 milioni euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3. Le risorse del Fondo nazionale possono essere integrate in relazione a progetti ricadenti sui rispettivi territori da contributi a carico degli enti territoriali.

15. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

16. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 6 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

17. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 16, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

18. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2015, e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

19. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

*All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

*e, di conseguenza, sopprimere:*

*Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-*octies*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

## 5.12

### DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «1.040 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «305 milioni» e sopprimere il comma 5.*

## 5.13

### URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;

b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività ;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d);

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del

Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 6, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

8. I regimi di esenzione esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

*All'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

*e, di conseguenza; sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

## **5.14**

### **DIVINA, COMAROLI**

*Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «230 milioni», le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

## **5.15**

### **CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

#### **5.16**

ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «129 milioni».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».

#### **5.17**

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

#### **5.18**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i fondi in favore degli enti locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con la legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

#### **5.19**

BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa stipula di apposito accordo di programma con la*

regione, per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».*

## **5.20**

### **CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI**

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 – del lago di Como e dello Spluga».*

## **5.21**

### **ARRIGONI, COMAROLI**

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco».*

## **5.22**

### **LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*

*Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».*

## **5.23**

### **MARINELLO, CALEO, COMPAGNONE, DE PETRIS, NUGNES, ARRIGONI, DALLA ZUANNA, PANIZZA**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.*

## **5.24**

### **CROSIO, COMAROLI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la*

concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

## **5.25**

RUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

## **5.26**

MARINELLO, BRUNI, ZIZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

## **5.27**

MARINELLO, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, nonché al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi riferiti alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico, è data facoltà alle Autorità di bacino, istituite con la legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate ai sensi dell'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, di rinnovare la scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino a un massimo di tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.».

## **5.28**

PICCOLI, BRUNI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracano annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione

ricadono, ai soli fini del sovra-canone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

### **5.29**

MARINELLO, PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico, per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-*quater*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **5.30**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

### **5.31**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 7 e dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.».

### **5.32**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».*

### **5.33**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BULGARELLI

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'esercizio 2014, 100 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 100 milioni di euro-per l'esercizio 2016».*

*Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 6 e 22*

### **5.34**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

*Al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

### **5.35**

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

*Al comma 2, primo periodo, alla parola: «straordinario» aggiungere la seguente: «infrastrutturale» e sopprimere le parole da: «di tutela» fino a: «prioritariamente a» incluse.*

### **5.36**

[PUPPATO](#), [CALEO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «la potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani» con le seguenti: «alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque».*

### **5.37**

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#)

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi».*

### **5.38**

[DIVINA](#), [COMAROLI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «individua gli interventi necessari» inserire le seguenti: «il responsabile unico».*

### **5.39**

[VOLPI](#), [CROSIO](#), [COMAROLI](#)

*Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.».*

### **5.40**

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#), [DALLA TOR](#), [CERONI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano deve anche dimostrare l'equilibrio economico e finanziario del servizio, nel periodo successivo all'intervento, in termini di autonoma sostenibilità della gestione, a mezzo della tariffa del Servizio Idrico Integrato.».*

### **5.42**

[NACCARATO](#), [GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 10 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 60 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto, delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

### **5.43**

#### **MARTINI**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

*- all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014.»;*

*- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 0;

2016: - 0;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli .di Stato.*

### **5.44**

#### **FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare. a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.».

*Conseguentemente,*

*- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

*- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:	-	20.000;
2015:	-	0;
2016:	-	0.

## **5.45**

### URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato »Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera« al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro nel 2014, di 50 milioni di euro nel 2015 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

## **5.46**

### CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni nell'anno 2015 e 1345 milioni di euro».*

## **5.47**

### NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

#### **5.48**

PUPPATO, CALEO, VACCARI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 1 e 2 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60».

#### **5.49**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza terra dei fuochi in Campania e».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

#### **5.50**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza "terra dei fuochi" in Campania e».*

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «695 milioni» e all'articolo 4, comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti «30 milioni».*

#### **5.51**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, MANGILI

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015» con le parole: «80 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9 e alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione:*

- 2015: - 30.000.

#### **5.52**

FLORIS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».*

**5.53**

BERTOROTTA, NUGNES,